MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 i fondi stanziati per la realizzazione dei programmi destinati agli impianti sportivi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal presente decreto, vengono ripartiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3. La Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto le somme recuperate nel corso del successivo programma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1988, non più in vigore dal 25 marzo 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legge-3-gennaio-1987-n-2/art-8-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 8

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 8